*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 104° — Numero 77

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* | ROMA - Giovedì, 21 marzo 1963 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Ricompense al valor militare « alla memoria » concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

*Decreto presidenziale 15 giugno 1962*
*registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1962,*
*registro n. 6 Presidenza, foglio n. 171*

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SOMMACAL Elio, nato a Belluno il 5 agosto 1928, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovanissimo ardimentoso combattente, nel corso di una azione particolarmente rischiosa, veniva ferito e catturato. Invitato a fare delle rivelazioni sulla propria formazione, taceva mantenendo un contegno sprezzante. Veniva strangolato dai nemici, rabbiosi per tanto coraggio. — Cavezzo di Modena 26 gennaio 1945.

(737)

*Decreto presidenziale 10 luglio 1962*
*registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1962,*
*registro n. 6 Presidenza, foglio n. 139*

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CAMPAGNA Giorgio, nato a Thiene il 27 marzo 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane combattente, di ritorno da una azione brillantemente compiuta con altri due partigiani, si imbatteva in un reparto tedesco e lo attaccava con ardimento senza pari. Circondato, si difendeva da eroe fino all'ultima cartuccia; sopraffatto e crivellato di colpi cadeva al suolo ucciso. — Ponte di Samone, 6 ottobre 1944.

(738)

*Decreto presidenziale 15 giugno 1962*
*registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1962,*
*registro n. 6 Presidenza, foglio n. 169*

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

LELLI Giancarlo, nato a Pianoro (Bologna) il 25 ottobre 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — In una ardua azione rivolta ad impedire il collegamento di reparti nemici, veniva attaccato da una forte pattuglia tedesca. Essendosi difeso fino all'ultima cartuccia ed avendo rifiutata la resa, veniva sopraffatto e colpito a morte. Fulgido esempio di attaccamento al dovere e di indomito coraggio. — S. Anna di Monterenzio, 2 ottobre 1944.

(736)

*Decreto presidenziale 10 maggio 1962*
*registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1962,*
*registro n. 6 Presidenza, foglio n. 57*

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SCARABELLI Carlo, nato a Pavullo nel Frignano (Modena) il 29 gennaio 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo aspro combattimento, per evitare l'accerchiamento della propria formazione da parte di un reparto superiore per uomini e mezzi, si portava allo scoperto e riusciva col fuoco della propria arma a fermare il nemico, guadagnando il tempo necessario perchè i suoi uomini potessero ripiegare. Colpito al petto, cadeva al suolo esanime. — Ponte di Cervaro, 10 maggio 1944.

(739)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 gennaio 1963, n. 240.

**Aiuti alla Repubblica Somala per soccorsi alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni del 1961.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per aiuti straordinari alla Repubblica Somala da destinarsi a soccorsi alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1961.

Art. 2.

La somma di cui sopra potrà essere destinata: al pagamento di merci e di servizi, forniti gratuitamente alla Somalia, nonchè al pagamento dei trasporti e dei noli marittimi relativi alle predette merci; al pagamento delle spese di viaggio e di missioni da corrispondersi al personale sanitario e tecnico italiano inviato in Somalia per soccorsi alle popolazioni; al rimborso alla Croce Rossa Italiana e ad altri Enti delle spese varie e di quelle relative al personale, sostenute per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni; all'elargizione di un sussidio al Sovrano Militare Ordine di Malta per la ricostruzione del lebbrosario di Gelib, danneggiato dalle alluvioni.

Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — LA MALFA — TREMELLONI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 241.

**Istituzione dei ruoli organici del personale degli uffici copia e di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno in sostituzione dell'attuale ruolo organico del personale di archivio.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In sostituzione del ruolo organico del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro 46/a, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono istituiti i ruoli organici del personale degli uffici copia e del personale di archivio, di cui alle tabelle *A* e *B*, allegate alla presente legge.

Si applicano ai ruoli di nuova istituzione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le carriere esecutive.

Art. 2.

Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio, di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge, possono essere banditi concorsi separati, nei quali la prova pratica, prevista dal secondo comma dell'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve svolgersi su mezzi meccanici, di cui vien fatto uso dal servizio elettorale del Ministero dell'interno, da specificare nel bando di concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre gli aspiranti ai concorsi separati ad una preventiva visita psicotecnica per l'accertamento dell'attitudine alle mansioni di tecnico elettorale.

A coloro che accedono al ruolo organico del personale di archivio mediante i concorsi separati, di cui ai precedenti commi, è attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

Art. 3.

Gli impiegati appartenenti al ruolo organico del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro 46/a, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici istituiti dallo articolo 1 della presente legge, conservando l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta.

L'inquadramento nell'uno o nell'altro ruolo di nuova istituzione è disposto dal Consiglio di amministrazione del personale, il quale terrà conto anche delle aspirazioni degli interessati.

Art. 4.

Salvo il disposto del precedente articolo, nei primi tre anni di applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale degli uffici copia e del personale di archivio, di cui alle allegate tabelle *A* e *B*, sono conferiti, mediante concorsi interni, da espletarsi secondo le norme prescritte per i concorsi pubblici dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, isti-

tuito dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al personale non di ruolo di terza categoria dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge e prima di indire i concorsi previsti dal precedente articolo per il personale di cui all'allegata tabella *B*, dovrà essere bandito un concorso nel limite massimo di 40 posti, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio, di cui alla tabella stessa, riservato agli esperti elettorali che abbiano svolto, per almeno 12 mesi, mansioni tecniche presso il servizio elettorale del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per l'ammissione al predetto concorso, gli aspiranti dovranno essere in possesso dell'attitudine psicotecnica alle mansioni di tecnico elettorale.

La prova pratica del concorso di cui al primo comma, è quella prevista dall'articolo 2 della presente legge.

Per l'ammissione al concorso riservato il limite massimo di età è portato a 45 anni e si prescinde dal titolo di studio.

A coloro che accedono al ruolo organico del personale di archivio mediante il concorso riservato, di cui ai precedenti commi, viene attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

Art. 6.

Agli impiegati del soppresso ruolo ordinario del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, inquadrati nel ruolo organico di cui all'allegata tabella *B* che superino la prova pratica di cui all'articolo 2 della presente legge e siano stati, previamente, ritenuti in possesso dell'attitudine psicotecnica alle mansioni di tecnico elettorale, sarà attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

La suddetta norma si applica anche al personale inquadrato nel ruolo organico del personale di archivio, in base al disposto di cui al precedente articolo 4.

Art. 7.

La maggiore spesa derivante, per l'esercizio finanziario 1962-63, dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 86.400.000, sarà coperta a carico dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

ALLEGATO

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE DEGLI UFFICI COPIA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

| Coefficiente | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 271 | Stenografi di 1ª classe<br>Dattilografi di 1ª classe | 60 |
| 229 | Stenografi di 2ª classe<br>Dattilografi di 2ª classe | 160 |
| 202 | Stenografi di 3ª classe<br>Dattilografi di 3ª classe | 725 |
| 180 | Stenografi di 4ª classe<br>Dattilografi di 4ª classe | |
| 157 | Stenografi di 5ª classe<br>Dattilografi di 5ª classe | |
| | Totale | 945 |

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE DI ARCHIVIO DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

| Coefficiente | Qualifica | | Numero dei posti |
|---|---|---|---|
| 271 | Archivisti capi | | 100 |
| 229 | Primi archivisti | | 184 |
| 202 | Archivisti | | 835 |
| 180 | Applicati | | |
| 157 | Applicati aggiunti | | |
| | | | 1.119 |
| 229 | Assistente alla vigilanza | + | 1 |
| | Totale | = | 1.120 |

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 242.

**Provvedimenti per il settore risiero.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sulle partite di risone acquistate per la preparazione di riso finito o semilavorato da esportare, possono essere concesse rettifiche di prezzo, in relazione alla differenza fra i livelli dei prezzi all'interno e sul mercato internazionale, semprechè l'esportazione abbia effettivamente luogo e l'industriale esportatore si attenga alle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'Ente nazionale risi, allo scopo di facilitare e indirizzare le vendite in vista della migliore tutela dei tipici risi italiani nel mercato internazionale.

Allo scopo di tutelare le varietà tipiche della produzione risicola nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa annualmente i quantitativi massimi

esportabili di risone da seme delle varietà suddette e i Paesi verso i quali è ammessa l'esportazione, salva in ogni caso l'osservanza degli impegni internazionali.

Art. 2.

L'Ente nazionale risi, per le sue finalità di istituto, è esente dalle imposte erariali e locali sui redditi mobiliari propri. Tale esenzione si applica anche ai tributi non ancora iscritti a ruolo sino al 6 agosto 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — RUMOR — BOSCO — TRABUCCHI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 243.

**Provvidenze in favore della biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » e del « Centro nazionale del libro parlato ».**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-63 sono stanziati venti milioni annui per il funzionamento e la attività della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza, ente morale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1951, n. 974.

Art. 2.

Con pari decorrenza verrà erogata la somma di dieci milioni annui per il funzionamento del « Centro nazionale del libro parlato » organizzato dalla sede centrale dell'Unione italiana dei ciechi.

Art. 3.

All'onere di lire 30 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo e a carico dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 244.

**Norme generali relative agli onorari ed ai compensi per le prestazioni medico-chirurgiche e istituzione della relativa tariffa.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tariffa nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche è approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La tariffa può essere sottoposta a revisione ogni due anni; deve essere riveduta ogni cinque anni.

Art. 2.

La tariffa minima nazionale degli onorari è unica e vale sia per i medici generici sia per gli specialisti.

L'onorario, che è fissato in relazione alla importanza e delicatezza della prestazione ed è distinto, per il caso delle visite medico-chirurgiche ed ostetriche, a seconda che trattasi di prima o successive prestazioni, rappresenta il minimo compatibile con il decoro e la dignità professionale.

Salva la facoltà di effettuare prestazioni a titolo gratuito, è fatto divieto di esercitare la professione sanitaria ad onorari inferiori a quelli stabiliti nella tariffa minima.

Fermo il disposto di cui al precedente comma, gli onorari devono essere contenuti in misura equa, tenuti presenti i minimi suddetti.

Sono vietati i compensi forfettari.

Art. 3.

Gli onorari minimi delle prestazioni degli specialisti, professori universitari, liberi docenti, primari ospedalieri, nel campo della relativa specialità o d'insegnamento o incarico ospedaliero, sono aumentati del 50 per cento sull'ammontare dei compensi stabiliti nella tariffa.

L'aumento non si applica per il caso d'intervento che per sua natura presupponga la specializzazione e sia corrispondentemente compensato come prestazione specialistica.

Art. 4.

Per gli interventi effettuati con carattere di urgenza o dalle ore 22 alle ore 7, gli onorari minimi sono raddoppiati per le visite e aumentati della metà per le altre prestazioni.

Art. 5.

Negli onorari minimi stabiliti per atti operativi non sono compresi quelli dovuti all'aiuto e all'assistente, che sono determinati nella misura rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento della tariffa stabilita per gli atti medesimi.

Al medico curante che, a richiesta del paziente o dell'operatore, assista all'intervento spetta un compenso minimo, a carico del cliente, pari al 10 per cento della tariffa di cui al precedente comma.

Apposita tariffa stabilisce gli onorari minimi dovuti all'anestesista.

Art. 6.

Le prestazioni terapeutiche eseguite nel corso delle visite sono retribuite a parte secondo la tariffa.

Per le prestazioni multiple, eseguite nella stessa seduta, la tariffa si applica per intero per la prestazione più importante, anche se non preveduta e resasi necessaria nel corso di un'operazione chirurgica; si applica con la riduzione del 50 per cento, per le rimanenti.

Art. 7.

Il medico provinciale, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e l'Ordine provinciale dei medici, può apportare alle tariffe modifiche in aumento o in diminuzione non superiori al 30 per cento, quando ne ravvisi la necessità in relazione a dimostrate esigenze di carattere locale.

Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso ricorso al Ministro per la sanità nel termine di giorni trenta.

Art. 8.

La Federazione nazionale degli Ordini dei medici e, previo parere favorevole di questa, gli Ordini provinciali possono concordare con enti mutualistici ed assistenziali i compensi delle prestazioni professionali da praticare agli assistiti dagli enti predetti.

Art. 9.

L'accordo con il quale il medico e il cliente stabiliscono che il parere del Consiglio dell'Ordine sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante, deve essere comunicato al Consiglio medesimo prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione il parere non ha detta efficacia.

Art. 10.

Il medico, che contravviene alle disposizioni contenute nel precedente articolo 9 e nei commi terzo e quinto dell'articolo 2, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le vigenti norme sugli Ordini delle professioni sanitarie.

Art. 11.

Per i certificati che non siano, a sensi di legge, rilasciati gratuitamente, il richiedente è tenuto a versare, oltre l'onorario stabilito per la visita o la prestazione medico-chirurgica, l'importo di lire 500 per l'applicazione sul certificato, a cura del medico, di una marca di previdenza di uguale valore.

Dette marche vengono stampate a cura dell'Ente nazionale previdenza e assistenza medici, che le rimette per la distribuzione agli Ordini provinciali dei medici.

Il ricavato della vendita delle marche apposte sui certificati viene assegnato per tre quinti all'Ente nazionale previdenza assistenza medici, per un quinto al sanitario che ha applicato la marca e per un quinto all'Ordine dei medici di appartenenza del sanitario stesso.

Art. 12.

Le norme contenute nella presente legge non si applicano alle prestazioni e alle certificazioni eseguite dai medici impiegati dello Stato e degli altri Enti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni. Non si applicano parimenti alle prestazioni e alle certificazioni eseguite per conto dello Stato da medici liberi professionisti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — BOSCO — TREMELLONI — TRABUCCHI — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

---

LEGGE 5 marzo 1963, n. 245.

**Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le attività, anche se esercitate dallo Stato e dagli Enti pubblici, alle quali siano comunque addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attività artigiane e quelli che lavorano a domicilio su commissione.

Art. 2.

Nei lavori di lavaggio a secco, di sgrassaggio e di pulitura in genere, è vietato l'uso di solventi contenenti benzolo. E' pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso. Qualora il solvente contenga più di una delle dette sostanze la percentuale del 5 per cento si intende riferita al complesso di esse.

Art. 3.

Nelle impermeabilizzazioni dei tessuti, nella fabbricazione e riparazione degli impermeabili, nella fabbricazione e riparazione delle calzature, è vietato l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, sciolti in solventi contenenti benzolo. E' pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso del solvente.

Nelle lavorazioni diverse da quelle indicate al primo comma è consentito l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, i cui solventi contengano toluolo o xilolo in misura non eccedente il 30 per cento, complessivamente considerati, fermo restando il divieto per l'uso del benzolo.

Art. 4.

Nei lavori di pittura, di decorazione, di verniciatura e di rivestimento in genere, nonchè nei lavori di sverniciatura e di decapaggio, è vietato l'uso del benzolo. E' consentito l'uso di prodotti i cui solventi o diluenti contengano toluolo o xilolo in percentuale non superiore al 45 per cento in peso, complessivamente considerati.

Art. 5.

E' vietato l'uso di inchiostri, nei quali le sostanze diluenti o disperdenti contengano benzolo. E' pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento, complessivamente considerati.

Nei lavori di rotocalcografia è consentito l'impiego di inchiostri con solventi costituiti in tutto o in parte da toluolo o xilolo, fermo restando il divieto di uso del benzolo.

Rimane in vigore per quanto riguarda le operazioni di ripulitura dei rulli inchiostratori, dei cilindri, dei calamai, di parti di macchine, di attrezzi in genere, il disposto dell'articolo 2 della presente legge relativo ai lavori di pulitura.

Art. 6.

Nelle lavorazioni previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e per quanto disposto dal successivo articolo 9 è tollerata la presenza del benzolo solo come impurezza, fino al valore massimo del 2 per cento in peso del solvente. Detta percentuale deve essere conteggiata ai fini della somma complessiva massima prevista per il toluolo e lo xilolo.

Art. 7.

Quando sia necessario, durante l'uso, aggiungere solventi o diluenti ai prodotti considerati dagli articoli 3, 4 e 5, allo scopo di riportarli alla consistenza di impiego, le aggiunte non devono modificare i requisiti di composizione previsti dagli articoli citati.

Art. 8.

E' fatto obbligo ai fabbricanti di solventi per uso industriale, nonchè ai fabbricanti di prodotti destinati ad essere impiegati nei lavori considerati dalla presente legge, quando essi solventi o prodotti contengano benzolo, toluolo o xilolo, di apporre sui recipienti posti in vendita una etichetta, la quale indichi la presenza di dette sostanze nel solvente o nel prodotto, la percentuale complessiva di esse e, separatamente, la percentuale del benzolo, riferendo il dato percentuale, in peso, al totale del solvente. Lo stesso obbligo compete a coloro che, per fini commerciali, sostituiscono o in qualunque modo modificano i recipienti originariamente forniti dal fabbricante.

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, devono essere contrassegnati con il simbolo delle sostanze tossiche i recipienti che contengono comunque, per la conservazione o per l'impiego diretto da parte del lavoratore, solventi o prodotti in cui sia presente il benzolo in misura superiore al 2 per cento in peso del solvente.

L'obbligo di contrassegno sussiste anche per solventi o prodotti che contengano toluolo o xilolo in misura superiore al 3 per cento in peso del solvente.

Art. 10.

Coloro che, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264, commettono a domicilio lavorazioni, o fasi di lavorazioni, considerate dalla presente legge, e, a tal fine, devono fornire al lavoratore solventi o prodotti a base di solventi, sono tenuti ad osservare per le materie fornite, le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5, relativamente ai requisiti prescritti per i solventi.

I recipienti contenenti i solventi e i prodotti forniti dal committente devono essere muniti del contrassegno di tossicità, quando le materie suddette abbiano le caratteristiche indicate nell'articolo 9.

I committenti devono mettere a disposizione dei lavoratori a domicilio anche i solventi eventualmente necessari per riportare i prodotti forniti alla consistenza d'uso.

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 si applicano anche agli analoghi prodotti introdotti dall'estero nel territorio nazionale.

Art. 12.

Salve le maggiori sanzioni previste dal Codice penale;

1) i datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

2) i fabbricanti ed i commercianti sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 8;

3) i committenti a domicilio ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264, sono puniti:

*a*) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, primo e terzo comma;

*b*) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, secondo comma.

Art. 13.

La vigilanza sull'osservanza della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro, che può avvalersi della collaborazione degli ufficiali sanitari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — BOSCO — COLOMBO — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246.

**Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

## IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

### CAPO I

Art. 1.

E' data facoltà ai Comuni di istituire una imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. La istituzione dell'imposta è obbligatoria per i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o Comuni capoluoghi di Provincia, ovvero Comuni dichiarati di soggiorno o di cura, ovvero limitrofi di Comuni aventi non meno di 300.000 abitanti.

Si considerano fabbricabili le aree che per conformazione fisica o superficie, anche se suddivise fra più proprietari, siano utilizzabili a scopo edificatorio, tenuto conto delle norme edilizie in vigore là dove esistono, semprechè, se censite con reddito dominicale terreni, abbiano, nel momento in cui si applica l'imposta, ai sensi degli articoli 6, 7 e 12 un valore di mercato almeno otto volte superiore a quello determinato in base al reddito stesso, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

Per le aree censite come bosco di alto fusto il calcolo di cui al comma precedente viene effettuato considerandole come se fossero censite a pascolo di prima classe, con l'aggiunta del valore delle piante riferito al primo settembre dell'anno precedente a quello della tassazione; per le aree non censite con reddito dominicale si fa riferimento al valore medio dei terreni circostanti.

Si considerano fabbricabili le aree ancorchè sulle medesime insistano costruzioni abusive o a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura, come pure le aree che siano utilizzate, se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1° gennaio 1958, per una cubatura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme edilizie vigenti nel tempo della costruzione o di quella corrispondente al sistema normale di costruzioni edilizie usato nella zona.

Sono equiparati alle aree fabbricabili i tratti di palude o di laguna o di litorale, non soggetti a regime di pubblico demanio, che siano utilizzabili per costruzione edilizia anche mediante lavori di consolidamento o di rassodamento.

Sono pure equiparati alle aree fabbricabili i suoli ed i tratti di terreno che si possono rendere edificabili mediante lavori di demolizione, movimenti di terra, sbancamenti di rocce ed in genere lavori di adattamento.

Art. 2.

L'incremento di valore delle aree, ai fini della presente legge, è determinato, nella prima applicazione dell'imposta, dalla differenza tra il valore di mercato delle aree stesse alla data dell'alienazione, a qualsiasi titolo avvenga, per atto tra vivi, o a quella di inizio della sua utilizzazione edificatoria, quando si tratti di aree censite in catasto terreni alla data del 1° gennaio 1961 con attribuzione di reddito dominicale ed esistenti nel patrimonio dell'attuale intestatario da epoca anteriore alla data di cui ai successivi articoli 5 e 25, ed il valore delle aree calcolato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 1.

Ove il soggetto passivo dell'imposta provi che l'area aveva alla data di riferimento di cui agli articoli 5 e 25 un valore superiore di almeno un terzo a quello calcolato a norma del secondo e terzo comma dell'articolo 1, si applicano le norme del comma che segue.

Per la prima applicazione dell'imposta, relativamente ad ogni altra area, l'incremento di valore è determinato dalla differenza tra il valore dell'area nel momento dell'alienazione, a qualsiasi titolo avvenga, purchè per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria, ed il valore di mercato che l'area stessa aveva alla data fissata ai sensi dei successivi articoli 5 e 25 o nel precedente momento, successivo alla data in cui l'area sia entrata per atto tra vivi nel patrimonio dell'attuale contribuente.

Per l'applicazione successiva dell'imposta l'incremento di valore imponibile è dato dalla differenza tra il valore di mercato accertato in occasione dell'ultima applicazione dell'imposta e quello accertato al momento della successiva alienazione a qualsiasi titolo avvenga, purchè per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria.

Art. 3.

Nei confronti di tutte le società di capitali e nei confronti di altri soggetti, anche se persone fisiche, purchè questi ultimi risultino intestati su aree fabbricabili per un valore globale superiore a lire 100 milioni al momento di compimento del decennio, l'imposta si applica, oltre che nei casi di alienazione o di utilizzazione edificatoria — secondo le norme stabilite dall'articolo 2 — e nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 per la prima applicazione dell'imposta, anche sulla differenza di valore raggiunta al compimento del decennio dalla data di riferimento di cui al secondo comma del successivo articolo 5 o al primo comma dell'articolo 25, o dalla ultima data rispetto alla quale sia stata applicata la imposta, se non vi sia stato nel periodo intermedio trasferimento per atto tra vivi od edificazione.

Col medesimo criterio l'imposta si applica per ogni decennio successivo alla data di applicazione dell'imposta.

Art. 4.

In ogni caso il valore iniziale è aumentato dei fattori incrementativi ai sensi dell'articolo 23.

Quando il valore di un'area fabbricabile sia stato determinato in via definitiva mediante l'accertamento per l'applicazione dell'imposta proporzionale sui trasferimenti tenendo conto della sua utilizzabilità a scopo

edificatorio, tale valore si assume anche come accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, se la parte o il Comune non dimostrino che siano stati trascurati elementi influenti sulla valutazione in misura non inferiore ad un terzo.

Art. 5.

La deliberazione istitutiva dell'imposta deve indicare la data alla quale il Comune intende riferirsi per la determinazione dell'incremento tassabile.

La data di cui al precedente comma non può essere fissata anteriormente al 1° gennaio del terzo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è adottata.

Art. 6.

Gli incrementi di valore realizzati mediante il trasferimento delle aree di cui all'articolo 1 debbono essere dichiarati al Comune nella cui circoscrizione l'area si trova.

La dichiarazione deve contenere:

*a*) l'esatta descrizione catastale;

*b*) l'indicazione della ditta intestata in catasto e della ditta proprietaria;

*c*) l'indicazione degli eventuali aventi diritto di enfiteusi, di superficie, di usufrutto o d'uso;

*d*) il valore che deve essere preso a base per il calcolo degli incrementi imponibili secondo le varie ipotesi, in conformità di quanto disposto agli articoli 2 e 3;

*e*) i fattori incrementativi di cui al successivo articolo 23;

*f*) le servitù o gli altri oneri reali gravanti sugli immobili ove influiscano sul valore venale;

*g*) ogni altro elemento necessario od utile per il calcolo dell'incremento di valore imponibile.

I notai e gli altri pubblici ufficiali sono tenuti a richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti di trasferimento della proprietà o di altri diritti reali di cui al successivo articolo 19 relativi ad aree soggette alla presente imposta che si effettuano con il loro ministero e a farne menzione nell'atto pubblico o in quello di autenticazione.

La dichiarazione ricevuta ai sensi del comma precedente deve essere trasmessa a cura dello stesso notaio o pubblico ufficiale al Comune competente, entro 20 giorni dalla data di registrazione dell'atto. Per i trasferimenti soggetti a condizione sospensiva, il termine decorre dalla denuncia di avveramento. Per gli atti privati la dichiarazione deve essere presentata entro 5 giorni da quello della registrazione a cura dell'alienante.

La liquidazione dell'imposta è fatta dal contribuente. L'ammontare relativo è versato in unica soluzione alla tesoreria comunale che ne rilascia quietanza in doppio originale, uno dei quali è allegato alla dichiarazione.

Nel caso di trasferimenti che hanno luogo per atto della pubblica Amministrazione o per sentenza di magistrato la dichiarazione è presentata dall'autorità che provvede alla formazione dell'atto o dalla cancelleria giudiziaria, entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento diviene definitivo o, se l'atto non contenga la liquidazione finale del prezzo o della indennità di esproprio, entro trenta giorni da quello in cui la determinazione del prezzo o della indennità sia definitiva.

Nell'ipotesi prevista al precedente comma del presente articolo, l'autorità che provvede alla liberazione del prezzo o della indennità dispone, sulla base della dichiarazione presentata dall'interessato, la ritenuta, sul prezzo o sull'indennità, dell'imposta dovuta dallo espropriato e il versamento del relativo importo al Comune competente. L'autorità medesima trasmette al Comune competente, nel termine di cinque giorni da quello dell'effettuato versamento dell'imposta, la dichiarazione di cui al secondo comma del presente articolo corredata dalla quietanza dell'eseguito versamento dell'imposta. Un secondo originale della quietanza è trasmesso al contribuente.

Qualora l'area si estenda in più Comuni, la dichiarazione e il versamento di cui al presente articolo debbono essere fatti al Comune nel cui territorio si trova la parte maggiore dell'area, con l'aggiunta di un prospetto di ripartizione degli incrementi imponibili da attribuire ai diversi Comuni interessati.

Il Comune che ha ricevuto il versamento, accettata o rettificata la ripartizione dell'imposta, effettua il versamento agli altri Comuni interessati.

La ripartizione dell'imposta diviene definitiva se, nel termine di 60 giorni dal ricevimento di copia della dichiarazione e del versamento della loro quota di imposta, gli altri Comuni interessati non chiedono la revisione della ripartizione stessa. Eventuali contestazioni sono definite in via amministrativa dall'intendente di finanza della Provincia in cui ricadono i Comuni interessati. Se essi sono compresi in Province diverse, la decisione spetta alla corrispondente autorità regionale, se costituita o, in difetto, al Ministro per le finanze.

Art. 7.

La richiesta al Comune della licenza di costruzione deve essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al valore dell'area sulla quale si intende edificare e di quella che sarà considerata accessorio al costruendo edificio.

Tale dichiarazione deve contenere anche tutte le indicazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 6.

In mancanza della dichiarazione di cui al comma precedente il sindaco non può rilasciare licenza di costruzione.

Entro novanta giorni da quello in cui il Comune avrà notificato l'approvazione del progetto il dichiarante di cui al primo comma deve effettuare il versamento di 1/24 dell'imposta dovuta. Gli altri 23/24 dovranno essere versati alla tesoreria comunale in ventitrè rate eguali, scadenti alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.

Art. 8.

L'area risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente al 1° gennaio 1958 ed acquistato da non oltre tre anni da chi ne intraprende la demolizione o la rivende è soggetta all'imposta prevista dalla presente legge.

L'incremento di valore da assoggettarsi all'imposta, è dato dalla differenza tra il valore di mercato dell'edificio demolito alla data in cui è entrato nel patrimonio del proprietario, aumentato delle spese di evacuazione

e di demolizione, nonchè degli interessi legali, ed il valore di mercato dell'area alla data della rivendita o del rilascio della licenza di costruzione.

L'imposta è dovuta dal proprietario che demolisce ed è corrisposta nei termini e con le modalità di cui all'articolo 7.

Nel caso di ricostruzione fatta dal proprietario del fabbricato demolito l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore è limitata ai soli casi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parità di volume, un numero di vani almeno doppio di quello dei vani preesistenti. L'imposta è applicata con le modalità di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In ogni altro caso di ricostruzione, l'applicazione dell'imposta è limitata alla ipotesi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parità di volume, abbia un numero di vani superiore almeno del 60 per cento a quello dei vani preesistenti. L'imposta viene sempre applicata con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11.

Art. 9.

Quando il numero dei vani costruiti sull'area risultante dalla demolizione eccede quello dei vani demoliti in misura superiore a quella rispettivamente prevista nei due ultimi commi del precedente articolo, e il volume complessivo del fabbricato non sia superiore a quello del fabbricato preesistente, il valore imponibile si determina moltiplicando il plusvalore dell'area, determinato a norma del precedente articolo, per il rapporto fra la metà del numero dei vani costruiti in eccedenza a quello dei vani demoliti e il numero complessivo dei vani costruiti.

Art. 10.

Quando il volume complessivo del fabbricato costruito sull'area risultante dalla demolizione sia superiore a quello del fabbricato demolito e il numero dei vani non superi il numero dei vani preesistenti di una percentuale maggiore di quella stabilita rispettivamente nei due ultimi commi dell'articolo 8, il valore imponibile si determina moltiplicando il plusvalore dell'area per il rapporto fra il volume risultante in eccedenza a quello del fabbricato demolito e il volume del fabbricato costruito.

Art. 11.

Quando ricorrono ambedue le ipotesi di eccedenza contemplate dai precedenti articoli 9 e 10, si procede alla determinazione della quota imponibile per l'una e l'altra ipotesi separatamente in base alle norme contenute negli articoli medesimi e l'imposta si applica sulla quota risultante di maggiore importo.

Art. 12.

Gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'articolo 3 devono presentare, entro trenta giorni dal compimento del decennio di cui al richiamato articolo, dichiarazione analoga a quella indicata nell'articolo 6, relativa all'incremento di valore raggiunto dalle aree, accompagnata dalla ricevuta di versamento di 1/12 dell'imposta dovuta.

I successivi 11/12 debbono essere versati alla tesoreria comunale in undici rate eguali scadenti alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.

Le dichiarazioni possono essere spedite anche per via postale con le modalità di cui all'articolo 29 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 13.

I Comuni, anche ai fini di formarsi un patrimonio di aree fabbricabili per favorire lo sviluppo edilizio, urbanistico ed economico del loro territorio, hanno facoltà di acquistare le aree, oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 12, primo comma, e dell'articolo 25, quarto comma, al valore dichiarato agli effetti della imposta, maggiorato dagli interessi legali dalla data della dichiarazione a quella in cui l'indennizzo si renda esigibile per l'espropriato.

La deliberazione di acquistare deve essere notificata entro 12 mesi dalla dichiarazione del contribuente.

In mancanza di adesione degli aventi diritto il Comune può, entro i successivi 6 mesi, promuovere la espropriazione delle aree al valore dichiarato.

Il decreto di espropriazione deve essere emesso dal prefetto, entro un anno dalla richiesta, previo deposito dell'indennità da parte del Comune espropriante.

Per quanto non è diversamente stabilito nel presente articolo, si applicano per l'espropriazione le norme vigenti in materia.

Art. 14.

Sono esenti dall'imposta di cui agli articoli che precedono:

*a*) lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le aziende municipalizzate, gli enti comunali di assistenza, i consorzi di enti pubblici territoriali e le frazioni di Comuni limitatamente alle aree situate nelle rispettive circoscrizioni, le Università agrarie nonchè le regole del Cadore e del Trentino;

*b*) gli istituti autonomi per le case popolari; le aziende municipalizzate per la costruzione di case popolari, gli altri enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico per l'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni, l'I.N.A.-Casa e l'U.N.R.R.A.-Casas, prima giunta; nonchè le cooperative edilizie per case economiche e popolari e loro consorzi in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, quando il possesso delle aree all'atto della loro utilizzazione a scopo edificatorio, corrisponde a piani di costruzione di alloggi da assegnarsi ai soci delle cooperative medesime, sia in locazione sia in proprietà e semprechè non si dia luogo ad atti di utilizzazione di dette aree, totalmente o parzialmente, a favore di terzi;

*c*) le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali, le persone giuridiche pubbliche aventi finalità di cura, d'istruzione ed educazione, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli enti beneficiari di culto, le associazioni sindacali ed assistenziali dei lavoratori, gli enti parastatali e previdenziali con fine pubblico e senza scopo di lucro, limitatamente ai beni usati per servizi di istituto ed alle aree destinate ad ampliamenti dei servizi stessi.

Art. 15.

Sono altresì esenti dall'applicazione dell'imposta, ai sensi del primo comma dell'articolo 3, chiunque sia il proprietario, l'usufruttuario, l'enfiteuta o il superficiario, finchè i relativi vincoli perdurino:

*a*) le aree per disposizione di autorità destinate in modo permanente a parco e giardino e quelle sulle quali la costruzione, senza possibilità di deroga, è permanentemente vietata per disposizione del Ministero della pubblica istruzione o di quello della difesa, o per norme igieniche o di sicurezza o comunque per vincolo derivante dalla legge;

*b*) le aree comprese in zone industriali, se in forza di legge vi sia ammessa la costruzione solo per le finalità della zona e con speciale licenza e sia ammessa la possibilità di espropriazione al prezzo che i terreni avevano all'atto della istituzione della zona stessa od a prezzo commisurato alla capitalizzazione del solo reddito dominicale;

*c*) le aree che piani debitamente approvati destinino esclusivamente ed inderogabilmente alla edilizia popolare;

*d*) le aree comunque destinate a servizio o ad ampliamento di stabilimenti industriali, artigianali, o di aziende commerciali, di istituti di cura, assistenza, beneficenza, di scuole o collegi o di altri istituti di istruzione e di educazione, di enti e case religiose e di edifici di culto, purchè si tratti di aree appartenenti alle persone fisiche o giuridiche titolari di tali stabilimenti od istituti od edifici. L'esenzione è subordinata al fatto che la destinazione speciale per la quale è richiesta la esenzione sia compatibile con le norme edilizie in vigore e risulti da vincolo, avente valore per un quindicennio, stipulato con atto pubblico notificato all'Amministrazione comunale, e trascritto, dal quale derivi impegno di non costruire se non per gli usi sopra stabiliti;

*e*) le aree adibite a campi di corse o ad impianti sportivi a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739, quando da atto pubblico, stipulato in contesto con l'Amministrazione comunale e trascritto, risulti la relativa destinazione per almeno venti anni con impegno di non costruirvi per scopo diverso da quello sportivo;

*f*) le aree sistemate a parchi o giardini come pertinenze di ville o case di abitazione annesse alle stesse ed appartenenti allo stesso proprietario, qualora questi, mediante dichiarazione unilaterale redatta per atto pubblico, debitamente trascritto e notificato al Comune, si impegni a mantenerne la destinazione per almeno quindici anni, o sulle quali sia comunque vietata la costruzione in base al regolamento edilizio o al piano regolatore, o a vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre norme coattive;

*g*) le aree destinate in modo permanente e inderogabile dai piani regolatori — debitamente approvati — alla costruzione di strade, piazze, scuole, chiese ed in genere ad usi incompatibili con la costruzione di case o di fabbricati industriali, e quelle sulle quali non possano, per analogo impedimento, sorgere nuove costruzioni;

*h*) le aree soggette all'esercizio di usi civici, che impediscano l'utilizzazione ai fini edificatori.

Nei casi in cui i vincoli alla costruzione riguardino soltanto una parte delle aree possedute da una delle persone soggette all'imposta, si deduce dal complesso delle aree tassabili la relativa superficie. La deduzione non si effettua quando nella valutazione delle aree si tenga conto dei limiti di costruibilità.

Art. 16.

Qualora sulle aree esenti vengano effettuate costruzioni in contrasto con i motivi per i quali sia stato riconosciuto il diritto all'esenzione oppure, nel caso della lettera *b*) del precedente articolo 15, siano effettuate vendite senza esproprio, il contribuente decade dal diritto alla esenzione stessa, ed il Comune deve applicare a carico del proprietario attuale l'imposta calcolata in base al valore dell'ultimo anno.

In caso di costruzione nelle zone in cui questa sia vietata in relazione al piano regolatore o ai vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione, il tributo sarà applicato in un unico ruolo con la maggiorazione del cento per cento a titolo di sanzione civile, salva in ogni caso l'azione per il rispristino o per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme regolamentari o delle convenzioni col Comune.

Art. 17.

Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o più deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale o da notificarsi entro un anno dalla presentazione della dichiarazione.

In caso di omissione della dichiarazione di cui agli articoli 7 e 12 la deliberazione, di cui al comma precedente, ai fini dell'accertamento può essere adottata entro un quinquennio dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata.

Ai fini delle rettifiche e degli accertamenti i Comuni si avvalgono della collaborazione degli Uffici tecnici erariali o degli Uffici del genio civile.

Gli Uffici del registro comunicano d'ufficio, entro sessanta giorni da quello in cui pervengono a loro conoscenza, tutti gli atti, gli accertamenti definitivi e le decisioni delle Commissioni di valutazione e ogni altro elemento che possa concorrere ai fini dell'accertamento o della rettifica di valore.

Art. 18.

Gli accertamenti e le rettifiche devono essere notificate per estratto al contribuente entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui all'articolo 17.

Salvo i casi in cui il valore delle aree sia stato accertato o rettificato in via definitiva ai fini delle imposte sui trasferimenti e di successione e sia incontestabile, ogni accertamento o rettifica di valore, come pure ogni rettifica eseguita dal Comune del calcolo dell'incremento di valore imponibile a seguito di valutazione diretta effettuata a norma dell'articolo 3, possono essere impugnati dal contribuente soltanto contestualmente alla impugnazione dell'atto di rettifica o di accertamento di valore imponibile in conformità alle norme del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

### Art. 19.

L'imposta sull'incremento di valore è dovuta dallo alienante, nel caso di trasmissione del diritto di usufrutto, della nuda proprietà, del diritto di superficie e di enfiteusi di durata limitata nel tempo, si applicano per il calcolo ed eventuale ripartizione dell'onere, le norme di cui alla legge del registro. I cedenti sono in ogni caso tenuti solidalmente per il pagamento dell'imposta sull'incremento di valore.

La trasmissione dell'enfiteusi e del diritto di superficie permanenti è parificata alla cessione del diritto di proprietà.

Il consolidamento dell'usufrutto o dell'uso con la nuda proprietà e la cessazione dei diritti di superficie e di enfiteusi danno luogo ad accertamenti di plusvalore e ad applicazione dell'imposta se la separazione del diritto parziario della proprietà o la sua alienazione sia stata conseguenza di atto tra vivi.

### Art. 20.

L'incremento di valore accertato in occasione della utilizzazione edificatoria è colpito da imposta a carico del proprietario, dell'enfiteuta e del superficiario permanente salva l'applicazione dell'articolo 964 del Codice civile per la suddivisione dell'onere fra i cointestati.

Ove sussistano diritti di usufrutto o di enfiteusi o di superficie di durata limitata nel tempo, l'imposta accertata per costruzione è applicata e percetta a carico di tutti gli aventi diritto sull'area in via solidale; l'onere si suddivide fra i vari aventi diritto secondo le norme di cui alla legge di registro.

### Art. 21.

L'imposta di cui alla presente legge è applicata sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, con aliquota determinata come segue:

*a*) se l'incremento di valore imponibile, diviso per il numero degli anni interi compresi nel periodo per il quale il plusvalore si calcola, è inferiore al 30 per cento del valore di base, l'aliquota è del 15 per cento sul plusvalore globale;

*b*) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera *a*), superiore al 30 per cento ed inferiore al 50 per cento del valore di base, l'aliquota è del 20 per cento;

*c*) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera *a*), superiore al 50 per cento ed inferiore al 100 per cento del valore di base, l'aliquota è del 25 per cento;

*d*) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera *a*), superiore al 100 per cento ed inferiore al 300 per cento del valore di base, l'aliquota è del 30 per cento;

*e*) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera *a*) superiore al 300 per cento ed inferiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota è del 40 per cento;

*f*) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera *a*), superiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota è del 50 per cento.

Per gli incrementi di valore verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta si applica sempre con l'aliquota dell'8 per cento.

Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo è collocato fra quelli privilegiati, in grado successivo ai crediti indicati all'articolo 2780 del Codice civile. Sono fatti salvi i diritti acquistati da terzi in base ad atto iscritto o trascritto anteriormente alla data della deliberazione istitutiva della imposta.

I terzi che abbiano acquistato diritti in base ad atto iscritto o trascritto successivamente alla data di cui al secondo comma del presente articolo possono comunque ottenere che il privilegio venga esercitato limitatamente alla parte di credito proporzionale al valore (riferito al momento in cui è sorto il debito di imposta) dell'immobile sopra cui siano stati acquistati i suddetti diritti.

Nel caso in cui il contribuente paghi in unica soluzione l'importo totale entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 7 e 12, l'imposta è ridotta del 10 per cento se il pagamento poteva essere fatto in 12 bimestralità e del 15 per cento se poteva essere effettuato in 24 bimestralità.

### Art. 22.

Dall'incremento di valore soggetto all'imposta è detratto l'incremento relativo allo stesso periodo assoggettato al contributo di miglioria specifica.

### Art. 23.

Ai fini del calcolo del valore imponibile, il valore venale iniziale è aumentato delle spese sostenute in conseguenza dell'acquisto delle aree, del valore delle piantagioni quando esso sia realizzabile indipendentemente dal terreno, nonchè degli interessi legali calcolati sul valore venale iniziale in ragione d'anno e di quelle spese che hanno contribuito ad incrementare il valore della area.

Le imputazioni di cui al comma precedente si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta e la richiesta di imputazione deve essere fatta nella stessa dichiarazione prevista dagli articoli 6, 7 e 12 tanto in caso di alienazione che di costruzione sull'area, come pure per trascorso decennio.

### Art. 24.

L'imposta accertata sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili è ammessa in detrazione, agli effetti della tassazione del reddito mobiliare derivante dal realizzo o dall'accertamento della plusvalenza.

Dalla imposta sugli incrementi di valore è deducibile, per i contribuenti che vi sono soggetti, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni dovuta sulle plusvalenze soggette all'imposta di ricchezza mobile. La deduzione non può superare la parte proporzionale dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, attribuibile al Comune sulle plusvalenze relative alle aree che hanno formato oggetto della presente imposta.

## Capo II

### Art. 25.

I Comuni capoluogo di Provincia, i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30 mila abitanti, i Comuni dichiarati stazioni di soggiorno e di cura e quel-

li limitrofi di Comuni aventi non meno di 300 mila abitanti che sono obbligati ad applicare l'imposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono fissare fino al 1° gennaio del decimo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è stata adottata, la data di riferimento di cui al precedente articolo 5. Tale facoltà può essere esercitata, con deliberazione del Consiglio comunale da sottoporre alla Giunta provinciale amministrativa, anche dai Comuni con meno di 30 mila abitanti, qualora siano ubicati in prossimità di un Comune con più di 30 mila abitanti e siano compresi nella zona di espansione urbanistica o in un piano intercomunale di quest'ultimo.

I Comuni suddetti possono altresì applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che abbiano alienato aree posteriormente alla data di riferimento fissata in conformità al comma precedente ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge, nei Comuni che si avvalgono della facoltà prevista dal primo e dal secondo comma del presente articolo gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'articolo 3 sono soggetti in via straordinaria all'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree di loro proprietà verificatisi dalla data di riferimento fissata ai sensi del primo comma o dalla data di posteriore acquisto fino alla data della deliberazione istitutiva dell'imposta.

Le relative dichiarazioni devono essere presentate da parte di detti intestatari nel termine di 180 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 43.

Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo l'aliquota è fissata nella misura dell'8 per cento.

Art. 26.

Per la determinazione degli incrementi di valore assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 25 si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 17 e 18.

Art. 27.

Le dichiarazioni degli incrementi di valore realizzati con la vendita delle aree ed assoggettabili ad imposta ai sensi del precedente articolo 25, devono essere presentate entro 60 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 43.

Il dichiarante deve allegare alla denuncia prevista dal precedente comma la ricevuta del versamento pari ad 1/12. Il residuo debito di imposta deve essere versato in 11 rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.

Nel caso previsto dal quarto comma del precedente articolo 25, i debitori d'imposta sono tenuti, parimenti, ad allegare alla dichiarazione ivi prevista la ricevuta del versamento di 1/12 della imposta dovuta e a procedere al versamento del residuo debito d'imposta in 11 rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.

Ai contribuenti che paghino in unica soluzione, è accordata la riduzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 21.

CAPO III

Art. 28.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, dal valore delle aree accertate nel momento di applicazione dell'imposta è detratto una volta tanto quello delle aree gratuitamente cedute al Comune per la costruzione di strade o di piazze, o comunque per motivi di utilità pubblica riconosciuta dal Comune per la erezione di edifici ad uso pubblico, per la instaurazione di servizi pubblici, per concorrere alle edificabilità o alle valorizzazioni delle zone, nonchè il plusvalore determinato da miglioramenti apportati dal contribuente. Le detrazioni si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta.

La richiesta di detrazioni deve essere fatta a pena di decadenza unitamente alla denuncia della alienazione, della costruzione o alla dichiarazione per trascorso decennio obbligatoria ai sensi degli articoli 6, 7 e 12.

Art. 29.

Agli effetti dell'applicazione della presente legge sono equiparate alla alienazione per atto tra vivi le assegnazioni di aree a tacitazione di diritti sociali, la distribuzione delle medesime per riduzione di capitale o a titolo gratuito e ogni altro atto per il quale tutto o parte dei beni di società sono attribuiti a singoli soci o ad altre società.

E' parimenti equiparato alla vendita delle aree il passaggio di titolarità a seguito di fusione o di trasformazione sociale.

Art. 30.

Quando per il pagamento dell'imposta di cui alla presente legge non sia obbligatorio il diretto versamento in tesoreria e comunque se il versamento diretto non sia effettuato nei termini previsti dalla legge, la riscossione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili si effettua con le modalità ed i privilegi delle imposte dirette.

TITOLO II

## CONTRIBUTO DI MIGLIORIA SPECIFICA

Art. 31.

Le Regioni, le Provincie, i Comuni ed i Consorzi di enti pubblici territoriali possono applicare il contributo di miglioria specifica sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle rispettive circoscrizioni, che sia conseguenza diretta od indiretta della esecuzione di singole opere pubbliche o della introduzione di pubblici servizi.

Per le migliorie derivanti da opere eseguite dallo Stato in concorso col Comune e con la Provincia si continua ad applicare il regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 34 e 35.

Art. 32.

E' soggetto all'onere del contributo di miglioria specifica a favore dei Comuni anche l'incremento di valore derivante dalle modifiche dei piani regolatori partico-

lareggiati, che rendano possibile un più redditizio sfruttamento edificatorio delle aree e degli edifici esistenti, nonché l'incremento di valore conseguente alla scadenza del termine di validità dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare che non siano prorogate, o alle modifiche degli stessi.

In ogni caso sono esenti dal contributo di cui al comma precedente i proprietari che siano intestatari degli immobili ai quali il contributo si riferisce da data antecedente a quella della deliberazione che ha approvato il piano regolatore o quello delle zone da destinare all'edilizia popolare.

Art. 33.

Il contributo di miglioria specifica si applica sul maggiore valore acquisito dagli immobili che vi sono soggetti con aliquota fissata dall'amministrazione competente in misura non superiore al 33 per cento. Nel caso di opere eseguite a carico di un solo ente, il contributo è applicato e riscosso dall'ente stesso; nel caso di opere eseguite col concorso di più enti il contributo è applicato dall'ente che ha diretto l'esecuzione della opera con l'aliquota del 33 per cento; gli altri enti hanno diritto ad una quota del contributo proporzionale al loro concorso nelle spese.

Nel caso di introduzione di pubblico servizio, la azienda municipalizzata esercente il pubblico servizio ha diritto ad una quota del contributo proporzionale alle spese da essa sostenute.

Per quanto riguarda l'onere dell'imposta, le esenzioni soggettive, la riscossione, i privilegi, la garanzia sulle aree, le detrazioni e le controversie si applicano le corrispondenti norme previste al primo titolo della presente legge.

Art. 34.

L'articolo 4 e il terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono abrogati.

Art. 35.

Il primo comma dell'articolo 1 e gli articoli 7 e 17 del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono sostituiti dai seguenti:

*Articolo* 1, *primo comma*. — « Quando in dipendenza di un'opera pubblica eseguita dallo Stato, direttamente o per concessione, derivino vantaggi economicamente valutabili a beni immobili, l'Amministrazione dello Stato impone a carico dei rispettivi proprietari un contributo di miglioria, da determinare in rapporto all'incremento di valore derivato agli immobili per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica ».

*Articolo* 7. — « L'aliquota da applicarsi all'incremento di valore è del 25 per cento dell'incremento stesso ».

*Articolo* 17. — « Per le opere eseguite dai Comuni, dalle Provincie, dalle Regioni o da altri enti o consorzi con il concorso dello Stato, il contributo di miglioria è imposto dall'ente che ha provveduto alla esecuzione dell'opera, secondo le norme relative al contributo di miglioria specifica previste dal testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Se all'esecuzione dell'opera ha provveduto lo Stato, le norme da applicarsi sono quelle del titolo secondo della presente legge.

Nel caso in cui l'imposta sia aplicata dagli enti locali, le relative deliberazioni debbono essere notificate alle intendenze di finanza competenti per territorio, che hanno diritto di surrogarsi agli enti stessi se non provvedano, entro 60 giorni dalla notifica di apposita diffida, e di impugnare ogni loro provvedimento che riguarda l'ammontare del contributo dovuto dai singoli contribuenti ».

Art. 36.

Le Regioni, le Provincie, i Comuni e i consorzi di enti pubblici territoriali che intendano applicare il contributo di miglioria specifica devono deliberarne la istituzione entro un anno dalla data del collaudo della opera pubblica dalla quale è derivato l'incremento del valore che intendono colpire, ed il Comune che intende applicare il contributo di miglioria specifica per le varianti al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore, o per la scadenza o per le modifiche dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare, deve deliberarlo entro un anno dalla data di approvazione delle varianti stesse o dalla scadenza del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare.

La deliberazione deve indicare le ditte intestatarie dei beni avvantaggiati e deve indicare gli incrementi di valore in base ai quali l'ente impositore intende applicare il contributo.

Per i consorzi di enti pubblici territoriali appartenenti a più provincie la deliberazione è soggetta alla approvazione del Ministro per le finanze. Per tutti gli altri enti si applicano le norme di cui al successivo articolo 44.

La deliberazione, dopo l'approvazione da parte degli organi di controllo, deve essere depositata per trenta giorni consecutivi a disposizione del pubblico nella segreteria dell'ente impositore e deve essere notificata per estratto agli interessati.

Contro la deliberazione e contro i valori in essa indicati è ammesso ricorso alle Commissioni competenti ai sensi degli articoli da 277 a 294 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Il ricorso deve contenere la indicazione dei valori che il ricorrente intende siano da prendersi a base per il contributo di miglioria specifica, altrimenti si intendono accettati i valori indicati dall'amministrazione, indipendentemente da ogni reclamo per altro motivo.

Quando la opposizione del contribuente riguarda solo la determinazione dell'incremento di valore, il contributo deve essere messo immediatamente a ruolo per gli incrementi risultanti dai valori indicati dal contribuente, salvo ripetizione del maggiore contributo dopo la decisione degli organi competenti.

Art. 37.

L'incremento di valore dei beni rustici ed urbani soggetto al contributo di miglioria specifica si determina in base alla differenza fra il prezzo di mercato corrente dopo l'esecuzione dell'opera pubblica e dopo l'approvazione della variante al piano regolatore o dopo la scadenza o la deliberazione di modifica dei piani delle zone da destinare alla edilizia popolare ed il prezzo di mercato che i beni immobili avevano al

1° gennaio dell'anno precedente a quello della deliberazione di dar corso all'opera pubblica e alla variante di cui si tratta o a quello della scadenza del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare.

Ove l'incremento di valore dipenda anche da cause concorrenti, diverse da quelle di cui al precedente articolo 31, il contributo si applica soltanto alla parte di incremento attribuibile a queste ultime cause. La diminuzione del valore imponibile per questo titolo deve essere chiesta nel ricorso contro l'accertamento a pena di decadenza. Così pure deve essere chiesta la detrazione spettante per i beni eventualmente conferiti e per i contributi dati per l'esecuzione dell'opera pubblica da parte del proprietario a carico del quale viene accertato il contributo o dei suoi danti causa a titolo universale, nonchè quella delle spese sostenute e della presunta remunerazione dell'opera prestata dal contribuente e dalla propria famiglia per la realizzazione delle opere pubbliche o dell'utilità derivante dall'opera pubblica di cui si tratta.

Se dei conferimenti sia stato già tenuto conto ai sensi dei precedenti articoli 23 e 28 non si fa luogo alla relativa detrazione dal contributo di miglioria specifica.

Art. 38.

Il contributo di miglioria sui valori divenuti definitivi a seguito della procedura di accertamento si riscuote in dieci annualità costanti comprensive degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento. In caso di alienazione viene però posta in riscossione a carico del venditore l'intera somma che ancora non sia stata pagata. Si applicano le norme di cui al terzo e al quinto comma dell'articolo 21 e le norme di cui all'articolo 30.

Art. 39.

L'articolo 10 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è soppresso. Per l'accertamento e la esazione dei contributi di miglioria specifica afferenti alle aree il cui valore abbia subìto un incremento in dipendenza della costruzione di autostrade e dei relativi raccordi, si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, nonchè le norme di cui al titolo secondo della presente legge, relative alle opere eseguite direttamente dallo Stato o con il suo concorso.

Le somme dovute ai sensi del comma che precede dovranno essere devolute all'Erario in misura del 60 per cento, ed ai Comuni interessati in misura del 40 per cento. All'accertamento e alla riscossione dei contributi provvedono, in ogni caso, i Comuni.

Art. 40.

E' nullo e quindi privo di qualsiasi efficacia giuridica qualsiasi patto tendente a trasferire ad altri, che non siano soggetti della presente imposta, l'onere da essa derivante.

TITOLO III

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 41.

Il termine di prescrizione per l'accertamento di quanto dovuto ai Comuni, in base alle norme della presente legge, è di cinque anni.

Art. 42.

Chiunque, avendo l'obbligo di presentare la dichiarazione agli effetti dell'applicazione della presente legge, non la presenti, oppure presenti la dichiarazione senza allegare, quando sia prescritto, la quietanza comprovante il pagamento dell'imposta, è punito ai sensi dell'articolo 296 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. Il minimo e il massimo della pena prevista nell'articolo stesso sono fissati rispettivamente in lire 50.000 e in lire 2 milioni e 500.000.

Nel caso in cui l'obbligato non abbia allegato la quietanza dell'imposta dovuta, ma abbia pagato l'imposta stessa, la pena, aumentata nel modo indicato nel comma precedente, può essere ridotta fino a un decimo.

Nel caso di tardivo pagamento si applicano sulla imposta dovuta gli interessi nella misura del tre per cento semestrale.

Art. 43.

Agli effetti della presente legge, si applicano, in quanto non derogate da altre disposizioni, le norme del capo XIX del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

Per la prima applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, il sindaco, entro trenta giorni dalla ricezione dell'approvazione della deliberazione istitutiva, rende nota l'istituzione dell'imposta stessa ed invita i contribuenti che ne abbiano obbligo, a presentare le dichiarazioni, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e con pubblici manifesti.

L'obbligo della denuncia si estende anche a coloro che abbiano acquistato direttamente, od in seguito ad espropriazione, aree fabbricabili successivamente alla data di riferimento di cui agli articoli 5 e 25, primo comma, della presente legge.

Art. 44.

Le deliberazioni per l'istituzione delle imposte previste dalla presente legge sono soggette all'approvazione da parte delle giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti organi delle Regioni a Statuto speciale.

Agli stessi controlli sono soggette le deliberazioni per la determinazione delle aliquote o delle altre modalità di applicazione dei tributi.

Per le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 25 della presente legge, gli organi di cui al primo comma devono esercitare il controllo di competenza entro il termine di 90 giorni dall'invio della deliberazione. In mancanza di osservazioni o di rilievi entro il detto termine, la deliberazione si intende approvata.

Art. 45.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, delle dichiarazioni dei contribuenti, di cui agli articoli 6, 7 e 12, e delle rettifiche da parte dei Comuni, di cui all'articolo 17, nonchè della definizione finale dell'imposta stabilita dalla presente legge, viene data pubblicità mediante affissione dei ruoli all'albo pretorio dei Comuni.

Art. 46.

Il gettito delle imposte, di cui ai precedenti titoli, viene contabilizzato dai Comuni distintamente dal gettito degli altri tributi e non è assunto a far parte del bilancio economico di esercizio del Comune salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo.

Il 50 per cento del gettito dei tributi di cui al comma precedente deve essere destinato dai Comuni all'esecuzione di opere pubbliche, con precedenza per le spese di acquisto o di espropriazione di aree o di edifici e zone aventi carattere storico, ambientale, e per le spese inerenti alla sistemazione della rete stradale e dei pubblici servizi.

Del restante gettito il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, con apposita deliberazione determina la destinazione, che può anche essere quella del bilancio economico.

Art. 47.

Sul gettito dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricali, i Comuni possono rilasciare delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti autorizzati a concedere mutui ai Comuni e alle Provincie, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, fino al limite di metà delle riscossioni effettuate mediamente nel quinquennio precedente.

Tali delegazioni sono equiparate a quelle contemplate come accettabili a garanzia di mutui dalle disposizioni statutarie degli enti e istituti che esercitano i finanziamenti.

Art. 48.

I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già stabilito l'istituzione del contributo di miglioria generica in zone del territorio comunale, con deliberazione già omologata dal Ministro per le finanze, possono o, se abbiano più di 50 mila abitanti, debbono, entro un anno dalla data anzidetta, deliberare l'applicazione dell'imposta sull'incremento dei valori delle aree fabbricabili, secondo quanto è stabilito nella presente legge. I Comuni hanno comunque la facoltà di fissare la decorrenza dell'imposta se più favorevole dalla data iniziale già stabilita nella relativa deliberazione ai fini dell'applicazione del contributo di miglioria generica.

In ogni caso restano fermi, anche agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, i valori già definiti agli effetti dell'applicazione del contributo di miglioria generica, i pagamenti già effettuati e le iscrizioni a ruolo già effettuate.

Art. 49.

I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già stabilito l'istituzione del contributo di miglioria generica in zone del territorio comunale, con deliberazione non ancora omologata dal Ministro per le finanze possono, entro un anno dalla data anzidetta, deliberare, in luogo del contributo stesso, l'applicazione dell'imposta sull'incremento dei valori delle aree fabbricabili verificatosi dalle date di decorrenza indicate nell'articolo precedente.

Si applica il secondo comma dell'articolo 48.

Nella ipotesi prevista dai precedenti commi, i ricorsi ed i reclami pendenti presso le giunte provinciali amministrative o presso il Ministero delle finanze si intendono decaduti, salvo ai contribuenti di riproporli nella sede, nei modi e nei termini stabiliti dall'articollo 18 della presente legge.

La deliberazione di cui al primo comma è comunicata, per estratto, dal Comune, entro un anno dalla data di approvazione tutoria, a ciascun contribuente compreso nell'elenco delle ditte intestatarie delle aree già soggette al contributo di miglioria generica.

Art. 50.

Ai Comuni che abbiano già deliberato l'istituzione del contributo di miglioria generica in zone del territorio comunale anche se non deliberino secondo quanto previsto dai precedenti articoli 48 e 49, è data facoltà di istituire l'imposta sugli incrementi di valore ai sensi della presente legge per le aree fabbricabili non comprese nelle zone suddette.

Art. 51.

Le contestazioni in corso per la determinazione dei valori delle aree alla data del 1° gennaio 1957 o antecedentemente non sono più procedibili quando l'Amministrazione comunale dichiari di calcolare il valore di cui sopra secondo le norme dettate dal precedente articolo 48.

Art. 52.

Salvo quanto previsto nei precedenti articoli 48 e 49 per i Comuni che abbiano, prima dell'entrata in vigore della presente legge, istituito il contributo di miglioria generica, per i quali continuano ad applicarsi le norme in vigore, gli articoli da 236 a 234 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono soppressi.

Art. 53.

Tutti gli atti e i documenti, comprese le note di trascrizione ipotecaria, nonchè le certificazioni, attestazioni e il rilascio delle copie relative occorrenti ai Comuni per la applicazione della presente legge, sono esenti dall'imposta di bollo.

I documenti sono inoltre rilasciati gratuitamente dalle autorità competenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI — LA MALFA — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 247.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della Parrocchia di San Cristoforo, in località Fratelle del comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo).**

N. 247. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sansepolcro in data 1° maggio 1962, col quale: 1) viene soppressa la Parrocchia di San Cristoforo, in località Fratelle del comune di Pieve Santo Stefano, dissacrata la Chiesa, sede della Parrocchia stessa, ed il relativo territorio viene unito alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, in località Valsavignone dell'anzidetto Comune; 2) il titolo ed il beneficio della Parrocchia di San Cristoforo di Fratelle vengono assegnati ad una nuova Parrocchia con sede provvisoria nella Chiesa di San Lorenzo presso l'Orfanotrofio Schianteschi, Parrocchia che avrà sede definitiva nella costruenda Chiesa di San Giuseppe in Sansepolcro (Arezzo) e che assumerà il titolo di « San Cristoforo nella Chiesa di San Giuseppe » con il territorio di giurisdizione stralciato dalla Parrocchia di San Giovanni Evangelista dello stesso comune di San Sepolcro.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio* 1963
*Atti del Governo, registro n.* 165, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962.

**Ragguaglio in misura fissa dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per gli impiegati non di ruolo e salariati dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma, e 21, secondo e terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, recante disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, recante la determinazione del contributo dovuto dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, con il quale sono state modificate le misure dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, per il finanziamento delle prestazioni dell'assistenza di malattia ai pensionati;

Ritenuta, pertanto, la necessità di adeguare i contributi in misura fissa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1960;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 16, comma primo, ed allo art. 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, numero 218, nonchè quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti per la categoria di impiegati non di ruolo e salariati dello Stato, sono ragguagliati nelle misure fisse stabilite nelle tabelle *A, B, C,* allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1961.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1962

SEGNI

BERTINELLI — TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *gennaio* 1963
*Registro n.* 1 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 328

TABELLA *A*

IMPIEGATI NON DI RUOLO

| | CATEGORIE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Iª A | Iª B | IIª | IIIª | IVª |
| Classe di contribuzione | 6ª | 5ª | 5ª | 5ª | 4ª |
| *Valore della marca mensile* (tabella *A* allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55) | 104 | 92 | 92 | 92 | 76 |
| Contributo mensile: | | | | | |
| 1) per l Fondo per l'adeguamento delle pensioni: | | | | | |
| — a carico dell'Amministrazione | 6.129 | 5.635 | 5.175 | 4.865 | 4.600 |
| — a carico del dipendente | 3.065 | 2.817 | 2.587 | 2.432 | 2.300 |
| 2) per l'assicurazione contro la tubercolosi | 1.066 | 980 | 900 | 846 | 800 |
| 3) per l'assicurazione contro la disoccupazione | 1.226 | 1.127 | 1.035 | 973 | 920 |
| 4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori | 80 | 74 | 68 | 63 | 60 |
| Totale contributo mensile | 11.566 | 10.633 | 9.765 | 9.179 | 8.680 |
| A carico dell'Amministrazione | 8.501 | 7.816 | 7.178 | 6.747 | 6.380 |
| A carico del dipendente | 3.065 | 2.817 | 2.587 | 2.432 | 2.300 |

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

TABELLA *B*

## OPERAI CON PAGA LIQUIDATA MENSILMENTE

| | CATEGORIE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capi operai | Operai specializzati 1ª categoria | Operai qualificati 2ª categoria | Operai comuni 3ª categoria | Operai manovali 4ª categoria | Operaie 5ª categoria | Apprendisti 6ª categoria |
| Classe di contribuzione | 7ª | 7ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 5ª |
| *Valore della marca mensile* (tabella *A*, allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55): | | | | | | | |
| 1) per gli operai iscritti all'assicurazione invalidità, vecchiaia e tubercolosi | 102 | 102 | 86 | 86 | 86 | 86 | 74 |
| 2) per gli operai iscritti alla sola assicurazione invalidità e vecchiaia . . . . . . . | 92 | 92 | 78 | 78 | 78 | 78 | 66 |
| Contributo mensile: | | | | | | | |
| 1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni | 12.109 | 10.764 | 10.091 | 9.867 | 9.643 | 9.194 | 8.522 |
| 2) per l'assicurazione contro la tubercolosi . . . . | 1.404 | 1.248 | 1.170 | 1.144 | 1.118 | 1.066 | 988 |
| Contributo totale mensile | 13.513 | 12.012 | 11.261 | 11.011 | 10.761 | 10.260 | 9.510 |

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

TABELLA *C*

## OPERAI CON PAGA LIQUIDATA SETTIMANALMENTE

| | CATEGORIE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capi operai | Operai specializzati 1ª categoria | Operai qualificati 2ª categoria | Operai comuni 3ª categoria | Operai manovali 4ª categoria | Operaie 5ª categoria | Apprendisti 6ª categoria |
| Classe di contribuzione . | 7ª | 7ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | 5ª |
| *Valore della marca settimanale* (tabella *B*, allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55): | | | | | | | |
| 1) per gli operai iscritti all'assicurazione invalidità, vecchiaia e tubercolosi . . . | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 |
| 2) per gli operai iscritti alla sola assicurazione invalidità e vecchiaia . . . . . . . | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| Contributo giornaliero: | | | | | | | |
| 1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni | 465,75 | 414 | 388,15 | 379,50 | 370,90 | 353,60 | 327,75 |
| 2) per l'assicurazione contro la tubercolosi . . . . . . | 54 | 48 | 45 | 44 | 43 | 41 | 38 |
| Totale contributo giornaliero | 519,75 | 462 | 433,15 | 423,50 | 413,90 | 394,60 | 365,75 |

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(1505)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1963.

**Approvazione del piano tecnico n. 2c/59 presentato dalla Società telefonica tirrena, relativo all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Castel Madama (provincia di Roma, distretto e settore di Tivoli), previo distacco di detto Comune dalla rete telefonica urbana di Tivoli, nonchè relativo all'attivazione nel Comune stesso di una centrale telefonica automatica Siemens SMN2 a 120 numeri simplex, per il servizio automatico urbano e per la teleselezione nell'ambito del compartimento di Roma.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica tirrena in data 3 aprile 1962, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 2c/59 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Castel Madama (provincia di Roma, distretto e settore di Tivoli), previo distacco di detto Comune dalla rete urbana di Tivoli, nonchè relativo all'attivazione nel Comune stesso di una centrale automatica Siemens SMN2 a 120 numeri simplex, per il servizio automatico urbano e per la teleselezione nell'ambito del compartimento di Roma;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete urbana nel detto comune di Castel Madama, previo distacco dello stesso dalla rete urbana di Tivoli, nonchè l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Considerato che per l'istituzione del servizio automatico tanto urbano che in teleselezione a Castel Madama occorre attivare una centrale automatica urbana nel centro in questione, nonchè attestarvi un fascio settoriale di collegamento con Tivoli, fascio comunque che dovrà essere preso in esame per quanto riguarda la natura del relativo mezzo trasmissivo, in sede di approvazione del piano tecnico generale distrettuale di Tivoli, che la Società TETI presenterà al più presto;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 2c/59 presentato dalla Società telefonica tirrena, concernente: *a*) l'istituzione della rete urbana nel comune di Castel Madama (provincia di Roma), previo distacco di detto Comune dalla rete urbana di Velletri, e l'applicazione all'utenza interessata del conseguente regime tariffario; *b*) l'attivazione di una centrale automatica urbana Siemens SMN2 a 120 numeri simplex, per il traffico automatico urbano ed in teleselezione nell'ambito del compartimento di Roma; *c*) l'attivazione di un fascio settoriale fra Castel Madama e Tivoli, costituito da 10 circuiti uscenti e da 9 circuiti entranti a Castel Madama: quest'ultima approvazione è limitata al solo proporzionamento del fascio stesso e dei relativi organi di centrale a Castel Madama.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1963

*Il Ministro*: Russo

(1464)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1963.

**Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra - mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati » con sede in Siena, e 15 ottobre 1960, n. 1627, che ne ha approvato il vigente statuto;

Ritenuta la necessità di ricostituire il Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 13 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Vannucci dott. Renzo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Trabalzini dott. Nerino, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Fazio dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Pannocchieschi d'Elci conte dott. Vieri, in rappresentanza degli agricoltori;

Pacciani Serafino, in rappresentanza dei lavoratori agricoli;

Cinotti dott. Antonio, in rappresentanza dei dirigenti di aziende agricole operanti nel settore vitivinicolo;

Bermond Giuseppe Remigio, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Ricasoli barone Bettino, in rappresentanza della Federazione italiana industriali, produttori, esportatori, vini, liquori e affini;

Migliorisi dott. Salvatore, in rappresentanza della Unione italiana vini;

Terraneo enotecnico Dino, in rappresentanza della Associazione enotecnici italiani;

Marte cav. uff. Ercole, in rappresentanza delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Repubblica;

Bocci Ilio, in rappresentanza del comune di Siena;
Barellini Mario, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Siena;
Pisaneschi dott. ing. Guido, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena;
Barbarulli gen. Lelio, Bonci Casuccini dott. Alessandro, Bardini rag. Ferruccio, Folonari dott. Ambrogio, Ghizzani Danilo, Brogi Peris e Brandani Rolando, designati dall'assemblea degli enti partecipanti.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1963

*Il Ministro*: COLOMBO

(1468)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1963.

**Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XI Fiera di Roma - Campionaria nazionale ».**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XI Fiera di Roma - Campionaria nazionale » che avrà luogo a Roma dal 25 maggio al 9 giugno 1963 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 marzo 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1466)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1963.

**Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della montagna », in Torino.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della montagna » che avrà luogo a Torino dal 30 maggio al 9 giugno 1963 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 marzo 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1465)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1963.

**Versamento dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori istituita con legge 14 febbraio 1963, n. 60.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e la istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1949, concernente il versamento dei contributi dovuti alla Gestione INA-Casa, ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, dai datori di lavoro e dai lavoratori;
Considerata la necessità di provvedere a dettare norme transitorie per l'indicazione degli enti percettori dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 10, in attesa di provvedere in via definitiva, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi terzo e sesto dell'art. 11 della legge predetta;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1963 e fino al termine del periodo di paga corrente alla data del 31 maggio 1963, i contributi di cui alle lettere *b*), e *c*) dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono riscossi dagli Istituti ed Enti indicati, per le singole categorie professionali dal decreto ministeriale 18 marzo 1949 e versati alla Gestione case per lavoratori con l'osservanza delle modalità e delle disposizioni previste dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1963

*Il Ministro*: BERTINELLI

(1621)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*Decreto presidenziale 2 giugno 1962 registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1962, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 287.*

Il decreto presidenziale adottato il 13 marzo 1961, con cui è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare (*alla memoria*) di Barreri Chioffredo, caduto nel fatto d'arme di Pancalieri avvenuto il 24 settembre 1944, è rettificato come appresso per quanto riguarda il nome del decorato: « Chiaffredo » anzichè « Chioffredo ».

(1375)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - SEDE IN NAPOLI

### Approvazione del piano di zona del comune di San Giorgio del Sannio

Con decreto provveditoriale n. 10173 in data 4 marzo 1963, è stato approvato, con stralcio dell'area pertinente all'asilo infantile e di quelle circostanti a detto asilo costituenti i lotti contrassegnati dal n. 68 al n. 111, il piano di zona del comune di San Giorgio del Sannio, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto sono state accolte le opposizioni a firma di: 1) avv. Carmine Nuzzolo ed altri; 2) dott. Giuseppe Bocchini; 3) Lombardi Edmondo, respinte le opposizioni a firma di: 1) avv. Ettore Riola; 2) Donnarumma Vincenzo; 3) Errico Umberto; 4) Manco Carmela; 5) Donnarumma Giulio; 6) Donnarumma Erminio, Angelo ed altri.

(1335)

### Approvazione del piano di zona del comune di Greci

Con decreto provveditoriale in data 4 marzo 1963, n. 10169, è stato approvato il piano di zona del comune di Greci redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(1334)

### Approvazione del piano di zona del comune di Casalbore

Con decreto provveditoriale n. 10174 in data 4 marzo 1963, è stato approvato il piano di zona del comune di Casalbore, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto sono state respinte le opposizioni a firma di: 1) Gallo Francesco; 2) Ignelzi Michele - Mennitto Drusia; 3) Mennitto Igino e 4) Di Blasio Clemente.

(1333)

### Approvazione del piano di zona del comune di Castel Campagnano

Con decreto provveditoriale in data 4 marzo 1963, n. 10170, è stato approvato il piano di zona del comune di Castel Campagnano redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(1336)

## MINISTERO DELLA SANITA'

### Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale « San Gerardo dei Tintori » del circolo di Monza (Milano) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 1° marzo 1963, n. 300.7.III.49/9.2800 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale « San Gerardo dei Tintori » del circolo di Monza (Milano) viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(1491)

### Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « Vittorio Emanuele III » di Monselice (Padova) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 1° marzo 1963, n. 300.7.III.54/3.2676, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « Vittorio Emanuele III » di Monselice (Padova) viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale stesso.

(1492)

### Autorizzazione alla Casa di cura « Policlinico Madonna della Consolazione » di Reggio Calabria ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere con sede presso la Casa di cura stessa.

Con decreto n. 300.7.II.67/1.2539 in data 23 febbraio 1963, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Casa di cura « Policlinico Madonna della Consolazione » di Reggio Calabria (via Cardinale Portanova, n. 130) è stata autorizzata ad istituire una Scuola convitto professionale per infermiere, a corso triennale, con sede presso la Casa di cura stessa.

(1493)

### Approvazione di alcune modifiche dell'art. 5 dello statuto della Scuola-convitto per infermiere professionali « Santa Corona », di Pietraligure (Savona).

Con decreto n. 300.7.II.74/1.9, in data 23 febbraio 1963, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione sono state approvate alcune modifiche apportate all'art. 5 dello statuto della scuola-convitto per infermiere professionali « Santa Corona », di Pietraligure (Savona).

(1494)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 314, è stato respinto il ricorso proposto dal sig. Eugenio Del Mastro contro il decreto ministeriale 8 ottobre 1958 di rigetto del ricorso gerarchico prodotto dallo stesso Del Mastro ad impugnativa del decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino in data 23 aprile 1956 con il quale la concessione per caolino e per terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi denominata « Virauda Cava Grande », sita in territorio dei comuni di Lozzolo e Roasio, provincia di Vercelli, conferita alla Società A.C.D.A.L. - Antiche Cave Del Mastro a Lozzolo - è stata ampliata nella superficie da Ha 54 ad Ha 56,70 ed è stata estesa alla coltivazione delle argille per porcellana e terraglia forte.

(1472)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Spostamento del periodo di svolgimento della « VII Mostra nazionale del disegno e dell'incisione moderna », in Reggio Emilia.**

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Emilia, con lettera del 28 febbraio 1963, n. 4331, ha reso noto che la « Famiglia artistica reggiana » organizzerà in Reggio Emilia la « VII Mostra del disegno e dell'incisione moderna » dal 15 ottobre al 15 novembre 1963, anzichè dal 1° al 31 maggio 1963, come precedentemente programmato.

(1476)

**Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 16-BS »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 16-BS », della ditta Luigi Castiglioni, rappresentata da Girolamo Castiglioni, con sede in Brescia, via S. Faustino n. 3.

(1327)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Caterisana », con sede in Santa Caterina Jonio (Catanzaro).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 febbraio 1963, il rag. Francesco Ferragina è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Caterisana », con sede in Santa Caterina Jonio (Catanzaro), in sostituzione del dott. Francesco Cassone, dimissionario.

(1490)

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa muratori di Castelguelfo, con sede in Castelguelfo di Bologna.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 febbraio 1963, il dott. Romano Rotelli è stato nominato liquidatore della Cooperativa Muratori di Castelguelfo, con sede in Castelguelfo di Bologna, in sostituzione del rag. Pietro Tombolini, dimissionario.

(1488)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

**Corso dei cambi del 18 marzo 1963 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,98 | 621 — | 620,98 | 620,94 | 621 — | 621,03 | 621,01 | 621 — | 621 — | 621 — |
| $ Can. | 575,63 | 575,65 | 575,75 | 575,625 | 575 — | 575,62 | 575,80 | 575,55 | 575,62 | 575,50 |
| Fr. Sv. | 143,40 | 143,55 | 143,60 | 143,54 | 143,49 | 143,48 | 143,52 | 143,45 | 143,50 | 143,52 |
| Kr. D. | 90,02 | 90,02 | 90,03 | 90,03 | 89,95 | 90,04 | 90 — | 90 — | 90,03 | 90 — |
| Kr. N. | 86,91 | 86,90 | 86,98 | 86,95 | 86,90 | 86,93 | 86,945 | 86,90 | 86,90 | 86,90 |
| Kr. Sv. | 119,72 | 119,72 | 119,75 | 119,75 | 119,60 | 119,73 | 119,74 | 119,70 | 119,72 | 119,75 |
| Fol. | 172,83 | 172,85 | 172,86 | 172,88 | 172,85 | 172,82 | 172,88 | 172,80 | 172,86 | 172,85 |
| Fr. B. | 12,45 | 12,445 | 12,4475 | 12,44625 | 12,445 | 12,45 | 12,4455 | 12,45 | 12,44 | 12,445 |
| Franco francese | 126,74 | 126,74 | 126,70 | 126,775 | 126,75 | 126,76 | 126,745 | 126,70 | 126,74 | 126,73 |
| Lst. | 1739,01 | 1738,50 | 1738,50 | 1738,90 | 1738,50 | 1739,80 | 1738,90 | 1739 — | 1738,80 | 1738,75 |
| Din. occ. | 155,44 | 155,55 | 155,53 | 155,54 | 155,48 | 155,41 | 155,53 | 155,45 | 155,52 | 155,52 |
| Scell. Austr. | 24,04 | 24,045 | 24,05 | 24,04875 | 24 — | 24,05 | 24,0475 | 24,04 | 24,04 | 24,05 |
| Escudo Port. | 21,69 | 21,68 | 21,73 | 21,69 | 21,70 | 21,68 | 21,6825 | 21,65 | 21,68 | 21,68 |

**Media dei titoli del 18 marzo 1963**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 116,025 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 93,65 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 89,45 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 100,55 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 100,175 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 100,75 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 100,175 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) | 100,775 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) | 101,55 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 102,85 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 103,25 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 103,20 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 103,85 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 103,875 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 102,50 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 18 marzo 1963**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 621,025 |
| 1 Dollaro canadese | 575,712 |
| 1 Franco svizzero | 143,53 |
| 1 Corona danese | 90,015 |
| 1 Corona norvegese | 86,947 |
| 1 Corona svedese | 119,745 |
| 1 Fiorino olandese | 172,88 |
| 1 Franco belga | 12,446 |
| 1 Franco francese | 126,75 |
| 1 Lira sterlina | 1738,90 |
| 1 Marco germanico | 155,535 |
| 1 Scellino austriaco | 24,048 |
| 1 Escudo Port. | 21,686 |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

**Corso dei cambi del 20 marzo 1963 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,98 | 621 — | 620,98 | 620,975 | 621 — | 621,02 | 620,965 | 621 — | 621,04 | 620,98 |
| $ Can. | 575,64 | 575,70 | 576 — | 575,80 | 575 — | 575,71 | 575,77 | 575,60 | 575,62 | 575,70 |
| Fr. Sv. | 143,48 | 143,55 | 143,555 | 143,55 | 143,53 | 143,53 | 143,54 | 143,50 | 143,54 | 143,50 |
| Kr. D. | 90,02 | 90 — | 90,05 | 90,04 | 89,95 | 90,01 | 90,03 | 90 — | 90,03 | 90 — |
| Kr. N. | 86,91 | 86,95 | 86,98 | 86,94 | 86,95 | 86,95 | 86,96 | 86,90 | 86,95 | 86,95 |
| Kr. Sv. | 119,73 | 119,68 | 119,68 | 119,64 | 119,60 | 119,74 | 119,64 | 119,70 | 119,75 | 119,75 |
| Fol. | 172,83 | 172,82 | 172,82 | 172,81 | 172,75 | 172,88 | 172,80 | 172,80 | 172,88 | 172,85 |
| Fr. B. | 12,46 | 12,447 | 12,4475 | 12,4475 | 12,445 | 12,45 | 12,4455 | 12,45 | 12,44 | 12,445 |
| Franco francese | 126,75 | 126,75 | 126,75 | 126,735 | 126,75 | 126,75 | 126,73 | 126,70 | 126,75 | 126,72 |
| Lst. | 1739,02 | 1739,50 | 1739,80 | 1739,575 | 1739,25 | 1738,90 | 1739,70 | 1738,90 | 1738,90 | 1739,25 |
| Dm. occ. | 155,45 | 155,40 | 155,43 | 155,43 | 155,35 | 155,53 | 155,395 | 155,50 | 155,54 | 155,42 |
| Scell. Austr. | 24,04 | 24,05 | 24,05 | 24,04625 | 24 — | 24,05 | 24,0445 | 24,04 | 24,04 | 24,05 |
| Escudo Port. | 21,70 | 21,68 | 21,68 | 21,70 | 21,70 | 21,69 | 21,6825 | 21,05 | 21,69 | 21,68 |

**Media dei titoli del 20 marzo 1963**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 116 — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 93,65 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 89,425 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 100,45 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 100,10 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 100,75 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 100,175 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) | 100,75 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) | 101,525 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 102,85 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 103,25 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 103,20 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 103,75 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 103,85 |
| B. T Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 102,50 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 20 marzo 1963**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,97 |
| 1 Dollaro canadese | 575,785 |
| 1 Franco svizzero | 143,545 |
| 1 Corona danese | 90,035 |
| 1 Corona norvegese | 86,95 |
| 1 Corona svedese | 119,64 |
| 1 Fiorino olandese | 172,805 |
| 1 Franco belga | 12,446 |
| 1 Franco francese | 126,732 |
| 1 Lira sterlina | 1739,637 |
| 1 Marco germanico | 155,412 |
| 1 Scellino austriaco | 24,045 |
| 1 Escudo Port. | 21,691 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Composizione della Commissione giudicatrice del concorso a duecento posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari incaricati della direzione didattica.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 5 febbraio 1934, n. 439;

Veduto il regio decreto 7 febbraio 1935, n. 131;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 20 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti addì 30 dicembre 1961, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 108, con il quale è stato bandito un concorso per esami e titoli a duecento posti di direttore didattico in prova riservato agli insegnanti elementari incaricati della direzione didattica;

Veduto il decreto ministeriale 25 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1962, registro n. 60, foglio n. 174, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sino al 9 dicembre 1962 per i candidati residenti nel territorio nazionale e sino all'8 gennaio 1963 per quelli residenti all'estero e nel contempo sono stati ammessi a partecipare al concorso anche gli insegnanti elementari che sono entrati in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1961, entro il 30 settembre 1962;

Ritenuta l'opportunità di nominare la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1961, di cui alle premesse, è composta dalle seguenti persone:

1. Prini prof. Pietro, ordinario di filosofia teoretica dell'Università degli studi di Perugia, presidente;
2. Mattei dott. Marco, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione;
3. Zambaldi prof. Ida, ispettrice centrale per l'istruzione elementare;
4. Fasciotti prof. Giacomo, ordinario di materie letterarie nel Liceo scientifico « Righi » di Roma;
5. Mancinelli prof. Mario, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale « Q. Sella » di Roma.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Domenico Fazio, consigliere di 1ª classe.

La spesa relativa al pagamento dei compensi ai componenti della Commissione, stabiliti in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, graverà sul capitolo 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, nella misura di L. 2.500.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1963

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1963*
*Registro n. 17 Pubblica istruzione, foglio n. 208*

**(1610)**

---

**Diario della prova scritta del concorso per esami e titoli a duecento posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1961.**

Le prove scritte del concorso per esami e titoli a duecento posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1962, avranno luogo nei giorni 8 e 9 aprile 1963 nelle sedi appresso indicate, alle ore 8:

Roma: palazzo dell'Arte moderna - EUR (ex World Trade Center), viale Tolstoi n. 4 (piazzale Marconi);

Mogadiscio: presso l'edificio che sarà comunicato nei termini prescritti ai singoli candidati dal Ministero degli affari esteri, per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane della Somalia.

I singoli candidati al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del presente diario dal Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

**(1609)**

---

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

**Concorso a due posti nella Scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica**

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma l'Istituto italiano per la storia antica, e la Scuola di storia antica a questo annessa;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1936, che approva il regolamento per la suddetta Scuola;

apre un concorso a due posti in detta Scuola, per la durata di tre anni (anni scolastici 1963-64 - 1965-66) riservato a professori di ruolo negli Istituti medi di istruzione, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche concernenti l'età antica, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone.

Per l'assegnazione dei posti si darà la preferenza ai candidati che dimostreranno competenza particolare in epigrafia latina ed antichità romane al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafo e alla continuazione del Dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la Scuola attende.

Le domande e gli allegati debbono essere trasmessi dai concorrenti mediante plico raccomandato al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura. Non è ammessa la loro presentazione direttamente dagli interessati o da persona incaricata.

I plichi raccomandati debbono pervenire al Ministero entro, e non oltre, il 31 maggio 1963, pena l'esclusione dal concorso qualunque possa essere la data di spedizione degli stessi plichi.

Le domande e gli allegati verranno trasmessi dopo il 31 maggio 1963 al presidente dell'Istituto italiano per la storia antica. Apposita Commissione giudicherà sul merito dei concorrenti nei modi previsti dall'art. 9 del citato decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Alla domanda, redatta in carta da bollo da L. 200, e indirizzata al presidente dell'Istituto italiano per la storia antica, il concorrente deve allegare:

1) il certificato di laurea;

2) una dichiarazione rilasciata dal capo dell'Istituto in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la sua qualifica, il coefficiente di appartenenza, la data di nascita e infine che egli trovasi in attività di servizio;

3) una relazione in tre esemplari sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica e amministrativa;

4) lavori a stampa o dattiloscritti o qualsiasi altro titolo e documento che egli ritenga utile presentare.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, i vincitori saranno comandati presso la Scuola; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento e di servizio, salvo il disposto del l'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della Scuola.

Roma, addì 18 febbraio 1963

*Il presidente dell'Istituto*: Aldo FERRABINO

**(1611)**

---

## MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Rinvio delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina.**

In seguito all'entrata in vigore della legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni, con decreto ministeriale 13 marzo 1963, viene disposta, nei riguardi delle donne in possesso dei prescritti requisiti, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina.

Pertanto le prove scritte del concorso stesso, già fissate per i giorni 28, 29, 30 e 31 marzo 1963 (vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1963), sono rinviate ad altra data da stabilirsi.

**(1590)**

---

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.